



## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 619

Del 15/10/2020

---

Identificativo Atto n. 4517

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con



## Regione Lombardia

---

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre



## Regione Lombardia

---

2020, n. 253;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

**VISTE** le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate, a seguito di aggiornamento delle schede su Noleggio veicoli e Formazione professionale, da ultimo in data 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome ed allegate al predetto DPCM del 13 ottobre 2020;

**RITENUTO** di confermare le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti



## Regione Lombardia

---

al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 610 del 19 settembre 2020 che ha stabilito diverse misure in relazione alla presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive tra cui che il numero massimo di spettatori non può essere superiore, in proporzione, al 25 % della capienza autorizzata dalle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e, in via assoluta, in misura non superiore a 1.000 spettatori negli impianti all'aperto e 700 spettatori negli impianti al chiuso.

**CONSIDERATO** che il citato D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ha disposto alla lett. e), comma 6 dell'art. 1 con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, che sono fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza;

**RITENUTO** pertanto di modificare le misure previste dalla citata O.P.G.R. 610 del 19 settembre 2020 al fine di allinearle alla lett. e), comma 6 dell'art. 1 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ha inoltre disposto alla lett. m), comma 6 dell'art. 1 che per quanto attiene alla presenza di spettatori agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle Regioni;

**RITENUTO**, in ossequio al disposto sopra citato, di prorogare le disposizioni previste dalla citata ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020, allegato 1, scheda sugli spettacoli;

**RITENUTO** altresì di confermare le disposizioni contenute nel paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 in materia di tirocini, nell'Ordinanza n. 579 del



## Regione Lombardia

---

10 luglio 2020 e nell'Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020;

**VISTA** la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

**RILEVATO** che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 9 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

### ORDINA

#### **Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

##### **1.1 Attività economiche, produttive e ricreative**

1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1:
  - Ristorazione
  - Stabilimenti balneari e spiagge
  - Attività ricettive e locazioni brevi
  - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  - Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  - Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  - Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  - Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)



## Regione Lombardia

---

- Uffici aperti al pubblico
  - Piscine
  - Palestre
  - Manutenzione del verde
  - Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  - Attività fisica all'aperto
  - Noleggio veicoli e altre attrezzature
  - Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  - Aree giochi per bambini
  - Circoli culturali e ricreativi
  - Formazione professionale
  - Spettacoli
  - Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  - Professioni della montagna
  - Guide turistiche
  - Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  - Strutture termali e centri benessere
  - Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  - Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 della L.R. 6/2010
  - Discoteche e sale da ballo
2. Le attività di cui all'allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.2 della presente ordinanza.
  3. È soggetto all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all'allegato 1.

### **1.2 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro**



## Regione Lombardia

---

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.

Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.

Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal



## Regione Lombardia

---

presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).

- qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
- in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
- inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti



## Regione Lombardia

---

è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.)

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 lettera II), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

### **1.3 (Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia)**

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all'ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.

Nel caso di febbre dell'operatore si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a



## Regione Lombardia

---

seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.

### **1.4 (Partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive)**

E' consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste dall'allegato 2 della presente Ordinanza.

### **1.5 (Ulteriori misure di prevenzione)**

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;

### **Art. 2 (Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 16 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 19 ottobre 2020.
2. Sono confermate le seguenti disposizioni:
  - 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
  - Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto;
  - Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.



## Regione Lombardia

---

3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n.33/2020.
6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge